



COMUNE di BRENO

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 135/99

Approvato con deliberazione di G.C. n. del / /

ARTICOLO N. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO N. 2 - ELENCAZIONE DELLE FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO LEGITTIMANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.....	1
ARTICOLO N. 3 - TIPI DI DATI TRATTABILI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI: LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA PRIVACY	2
ARTICOLO N. 4 - RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI E/O PRIVATI, PERSEGUENTI FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.....	3
ARTICOLO N. 5 - ULTERIORI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO.....	3
ARTICOLO N. 6 - SPECIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI SINGOLI DATI UTILIZZABILI E SINGOLE OPERAZIONI EFFETTUABILI PER LE VARIE FINALITÀ	3

Articolo n. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione della legge 31.12.1996 n. 675 e del D.Lgs. n. 135 del 11.5.1999, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Il Regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.

Articolo n. 2 Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili

Oltre alle finalità espressamente elencate dal Capo II del Decreto Legislativo n. 135/99 (articoli da 6 a 23) e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune persegue le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

1. Tutela dell'ambiente (legge n. 319 del 10.05.76, legge n. 349 dell'8.07.86, DPR n. 203 del 24.05.88, D.LGS n. 22 del 5.02.97 e successive modifiche, D.LGS n. 39 del 24.02.97, DPR n. 357 dell'8.09.97, D.LGS n. 112 del 31.3.98).
2. Regolamentazione urbanistica del territorio (legge n. 1150 del 17.08.42 modificata ed integrata dalla Legge 6.8.67 n. 765, dalla legge n. 1187 del 19.11.68, dalla legge n. 291 dell'1.06.71, dalla legge n. 865 del 22.11.71, dalla legge n. 10 del 28.01.77, dal D.L. n. 9 del 23.01.82 convertito in legge 25.03.82 n. 94 e dalla legge 28.02.85 n. 47, modificata dal D.L.

23 aprile 1965, n. 146 convertito in legge 21.06.85, n. 298 e dal D.L. 20 novembre 1985, n. 656 convertito in legge 24.12.85, n. 780 e leggi regionali lombarde di attuazione ed integrazione normativa nazionale)

3. Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tali siano esplicitamente o implicitamente ai sensi dell'articolo 1 legge 1/78 e razionale gestione dei rapporti contrattuali, in cui è parte il Comune, per appalti di opere, servizi e forniture (legge n. 109 dell'11.02.94 Merloni, leggi sulle forniture DPR n. 573 del 18.04.94, leggi di attuazione delle direttive CEE in materia di lavori pubblici, forniture pubbliche ed appalti di servizi e legge n. 55 del 19.3.90 e successive modifiche).
4. Disciplina del commercio e delle attività produttive in genere (legge n. 114/98).
5. Diffusione della cultura fra i cittadini anche oltre gli ambiti dell'istruzione e della formazione scolastica di cui all'articolo 12 del D.Lgs 135/99, e incentivazioni dei rapporti con le associazioni culturali e gli organismi senza fini di lucro (L.R. 20/03/1980 n.31 e successive modifiche).
6. Diffusione delle attività sportive e incentivazione dei rapporti con le associazioni sportive e gli altri organismi senza fini di lucro, turismo e tempo libero D.LGS n. 112/98 e leggi regionali in materia.
7. Assistenza e sicurezza sociale, diritti sociali, volontariato sociale, protezione dei disabili, interventi per immigrati di varie etnie, prevenzione tossicodipendenza e realizzazione delle forme di reinserimento sociale degli anziani ed incentivazione con le Associazioni e gli organismi senza fini di lucro operanti nel settore (legge regionale n. 1 del 7.01.86 e successive modificazioni, L.R. n. 38 del 4.7.88, L.R. sul volontariato n. 22 dell'1.7.93, leggi regionali di attuazione dell'art. 9 della legge n. 381 dell'8.11.91 sulle cooperative sociali e legge regionale n. 77 del 22.12.99).

Articolo n. 3

Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

Per tutte le finalità indicate nel precedente articolo 2 i responsabili di uffici e servizi individuati con provvedimento del sindaco ai sensi della vigente normativa, sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché:

- a) I dati siano strettamente pertinenti alle finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96;
- d) nell'informativa di cui all'articolo 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi idonei, in modo di renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione

dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;

- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo; tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

Articolo n. 4

Rapporti con altri soggetti e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti modi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al Titolare ed al Responsabile dei dati medesimi;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per fare valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

Articolo n. 5

Ulteriori finalità di interesse pubblico

Qualora si ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, il Responsabile per il trattamento dei dati deve richiedere al Garante ai sensi dell'art. 22 comma 3 della legge 675/96 (come sostituito dall'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. 135/99), l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora si ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni esigibili, il responsabile per il trattamento dei dati deve segnalare al Sindaco la necessaria integrazione del presente regolamento.

Articolo n. 6

Specificazione esemplificativa di singoli dati utilizzabili e singole operazioni effettuabili per le varie finalità

I singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D. Lgs. 135/99 e dal presente regolamento, potranno essere concretamente individuati con successive deliberazioni della Giunta Comunale.

L'elencazione avrà solo valore dimostrativo ed il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgersi dell'attività comunale.

Anche in considerazione del fatto che qualunque casistica non può oggettivamente essere esauriente a fronte dell'infinità di fattispecie che si possono realizzare in concreto, il comportamento del responsabile, nella valutazione del singolo caso, deve essere improntato al rispetto dei principi della legge e del regolamento.

Il responsabile quindi dovrà accertare preliminarmente che la finalità del trattamento rientri tra le

ipotesi previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dalla legge 675/96 e dal D. Lgs. 135/99, nonché dal presente regolamento.